

Delibera n.179
del 01/08/2018

Oggetto: Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell'accREDITAMENTO periodico dell'Università di Bergamo e di ulteriori visite istituzionali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l’art. 12, comma 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, come modificato dall’art. 60, comma 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*” che introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio e i cui contenuti sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle nuove linee dell’ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari;

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti dell’Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 70/2012;

VISTO il parere del 25 luglio 2014 reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – in base al quale le norme di contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studi e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 14 del D.L. n. 66/2014 non trovano applicazione limitatamente agli incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 12,

comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, ad esperti della valutazione, mentre continuano ad applicarsi alle altre tipologie di incarico conferite dall'ANVUR;

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione - svolgere l'attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità;

CONSIDERATA, altresì, l'elevata numerosità degli esperti, necessaria per svolgere l'attività concernente l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio;

TENUTO CONTO che, al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di valutazione nel rispetto dei richiamati principi, con delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l'Albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio, articolato nei seguenti profili professionali: esperti disciplinari, suddivisi nelle 14 aree CUN, esperti di sistema; esperti telematici e studenti;

CONSIDERATO che tale Albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad esperti per lo svolgimento delle richiamate attività, ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi;

VISTI gli esperti iscritti all'Albo nei diversi profili professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia che hanno partecipato ad apposite *call* indette dall'Agenzia e a successive sessioni formative organizzate dall'Agenzia stessa;

TENUTO CONTO che, secondo quanto deciso nella riunione dello scorso 19 maggio 2017 è stata programmata la visita in loco presso l'Ateneo di Bergamo relativa all'accreditamento periodico da effettuare nel 2018;

TENUTO CONTO, inoltre, che sulla base delle intese intercorse con l'Università degli studi di Bergamo, la visita per l'accreditamento periodico si svolgerà nel prossimo mese di novembre 2018;

RITENUTO di individuare ai fini dello svolgimento della suddetta visita, in relazione alle specificità dei corsi da valutare e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, un ulteriore gruppo di esperti, tra quelli iscritti alla data odierna nei profili del predetto Albo degli esperti della valutazione, cui conferire l'incarico di esperto della valutazione, al fine della costituzione delle CEV sia per la predetta visita istituzionale sia per le successive valutazioni nell'anno 2018 tanto per gli Atenei quanto per i corsi di studio di prima attivazione;

CONSIDERATO che tali esperti, sulla base delle competenze possedute, potranno essere, altresì, nominati componenti delle CEV preposte alle ulteriori visite istituzionali in programma fino a fine anno 2018, e fino ad un massimo di 4 visite istituzionali;

CONSIDERATO inoltre che tali esperti potranno essere utilizzati per la fase di accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio da attivare che si svolge di norma nei primi mesi dell'anno e riguarda l'attivazione di circa 100 nuovi corsi studio, fino ad un massimo di 10 corsi di studio da valutare;

TENUTO CONTO che agli esperti individuati sarà conferito un incarico di natura temporanea, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sottoposto al controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

VISTO l'art. 6, comma 10, della Legge n. 240/2010 che prevede *“I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali...”*;

CONSIDERATO che l'attività di esperto della valutazione rientra pertanto a pieno nel campo di applicazione della predetta norma e dunque può essere svolta liberamente dai docenti;

RITENUTO comunque, sia pur in presenza della specialità della norma, di acquisire l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte di quei docenti che autocertificano che sulla base del regolamento dell'Ateneo di appartenenza l'incarico è soggetto ad autorizzazione;

CONSIDERATO che con apposita delibera il Consiglio Direttivo istituisce le CEV preposte alle visite *on-site* presso gli Atenei e con apposito provvedimento del Direttore sono assegnate ai componenti delle CEV medesime le strutture e/o i corsi da valutare, dettagliando le modalità di svolgimento delle attività;

TENUTO CONTO che, in considerazione della complessità dell'Ateneo e della numerosità dei corsi da valutare, la composizione della CEV, articolata in sottocommissioni, può oscillare sensibilmente fino a superare anche i 20 componenti, a cui partecipano altresì in qualità di supervisori alcuni funzionari dell'Agenzia;

STABILITO, nell'ambito delle attività previste per l'accreditamento, di affidare particolari responsabilità agli esperti di sistema delle CEV, tra i quali individuare i Presidenti delle CEV medesime,

sulla base dell'esperienza nel campo dell'accreditamento e della valutazione, conferendo ai medesimi la responsabilità del buon andamento della visita e il ruolo di referenti della Commissione nei confronti dell'Agenzia;

STABILITO, altresì, di designare per ogni CEV un Coordinatore che affianchi il Presidente e supporti lo stesso nell'esercizio delle sue responsabilità durante tutte le fasi della procedura di accreditamento, dalla fase preliminare alla visita e alla redazione del rapporto finale;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dalle linee guida europee in materia di assicurazione della qualità degli Atenei, debbano far parte della CEV anche “*studenti esperti valutatori*”, adeguatamente formati, che risultano anch'essi iscritti in un'apposita sezione dell'Albo degli esperti della valutazione dell'ANVUR;

VISTA la delibera n. 138 dell'11 novembre 2015, contenente la disciplina del conferimento degli incarichi ivi compreso la definizione dei compensi da attribuire;

VISTO il Programma triennale delle attività 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 219 del 20 dicembre 2017, che prevede tra l'altro l'effettuazione di 16 visite istituzionali nel corso dell'anno 2018;

VISTO che sulla base dei recenti rapporti intercorsi con gli atenei è stato possibile calendarizzare 16 visite istituzionali nel corso dell'anno 2018, tra cui l'Università di Bergamo;

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 dicembre 2017;

VISTO che la spesa complessiva prevista per la visita istituzionale presso l'Università di Bergamo, calendarizzata per il secondo semestre 2018, trova copertura nell'ambito della spesa complessiva pari ad € 552.285,00 già impegnata per l'anno 2018 di cui alla scheda allegata e già trasmessa a codesta Corte, mentre la spesa prevista per l'anno 2019 relativa a n. 22 visite istituzionali e a n. 100 corsi da valutare per la prima attivazione è pari ad € 795.587,50 e trova copertura sui capitoli del bilancio di esercizio 2019, di cui alla scheda allegata e anch'essa già trasmessa a codesta Corte, dove esistono le necessarie disponibilità;

DELIBERA

1. il conferimento dell'incarico di esperto della valutazione fino alla data del 31 dicembre 2019 agli esperti di cui all'accluso elenco, costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato 1). Gli esperti sono stati individuati tra gli iscritti all'Albo degli esperti della valutazione dell'ANVUR alla data odierna nei rispettivi profili, sulla base di quanto indicato nelle premesse della presente delibera;
2. la costituzione della Commissione Esperti della Valutazione (CEV) per la visita *on-site* relativa all'accreditamento periodico dell'Università di Bergamo, da effettuarsi nel mese di novembre 2018, come da prospetto allegato alla presente delibera, costituente parte integrante e sostanziale della delibera stessa (Allegato 2);
3. che i compiti dei vari componenti delle suddette CEV vengono specificatamente definiti dal Regolamento per la formazione e l'attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 37/2013;
4. che gli esperti potranno essere nominati componenti di ulteriori CEV destinate a visite istituzionali presso gli Atenei in programma nell'anno 2018, fino ad un massimo di 4 visite istituzionali, nonché ad attività concernenti l'accreditamento iniziale dei corsi di studio fino ad un massimo di 10 corsi;
5. che con apposito provvedimento, il Direttore assegnerà agli esperti che compongono le succitate CEV le strutture e i corsi oggetto delle singole valutazioni, dettagliando altresì le modalità di svolgimento dell'attività. Per lo svolgimento della prestazione a ciascun componente sarà corrisposto un compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale secondo le modalità già approvate;
6. che l'incarico è sottoposto al controllo della Corte dei Conti e l'esperto, ove richiesta dall'Ateneo di appartenenza, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il personale non docente è sempre soggetto ad autorizzazione;
7. che è dato mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione degli incarichi suddetti e la successiva assegnazione delle strutture e/o dei corsi da valutare.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

**Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 179 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 1 AGOSTO 2018**

Elenco degli ulteriori Esperti di valutazione, iscritti all'albo degli esperti ANVUR, cui conferire l'incarico fino al 31 dicembre 2019 per le visite istituzionali di accreditamento di strutture e/o corsi.

Con apposito provvedimento, il Direttore assegnerà ai componenti delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) istituite con delibera del Consiglio Direttivo le strutture e/o i corsi da valutare.

Cognome	Nome	Ruolo nella CEV
Ghelfi	Rino	Esperto di sistema
Falcone	Domenico	Esperto disciplinare
Melazzo	Lucio	Esperto disciplinare

**ALLEGATO 2 DELLA DELIBERA N. 179 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 1 AGOSTO 2018**

Commissione di esperti della valutazione Università di Bergamo:

N.	Cognome	Nome	Ruolo nella CEV	
1	Zanni	Giacomo	Presidente	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
2	Sandrone	Laura	Esperto di Sistema individuato come coordinatrice della CEV	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
3	Refrigeri	Luca	Esperto di sistema	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
4	Ghelfi	Rino	Esperto di sistema	
5	Falcone	Domenico	Esperto disciplinare	
6	Melazzo	Lucio	Esperto disciplinare	
7	Piazza	Roberta	Esperto disciplinare	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
8	Quaranta	Adelaide	Esperto disciplinare	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
9	Ferri	Alessandro	Esperto studente	Contratto già registrato alla Corte dei Conti
10	Guerra	Giorgio	Esperto studente	Contratto già registrato alla Corte dei Conti